

19|7  
2024

Tax & Legal Alert #10

**Decreto  
Agevolazioni fiscali  
ulteriori chiarimenti  
e novità**



## Sommario

1. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000 e utilizzo servizi telematici AE per compensazioni – chiarimenti AE .....	3
2. Novità in materia di interventi edilizi.....	4
3. Riversamento del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo indebitamente compensato: ulteriore proroga della domanda .....	5
4. Plastic tax e sugar tax: ulteriore rinvio.....	6
5. Comunicazione del titolare effettivo – rinvio a settembre.....	6



# 1. Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000 e utilizzo servizi telematici AE per compensazioni – chiarimenti AE

(Circolare Agenzia Entrate n.16/2024 del 28/6/2024)

## Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti superiori a € 100.000

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto il divieto di avvalersi della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa (si veda la nostra [Tax & Legal Alert #2 del 30/1/2024](#) e [Tax & Legal Alert #6 del 24/4/2024](#)).

Con la Circolare n. 16/2024 del 28/6/2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- il suddetto limite di € 100.000 deve intendersi come un limite assoluto e, quindi, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede prima al pagamento del debito scaduto
- la disposizione in esame configura, quindi, un obbligo di preventiva estinzione del debito, almeno nella misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di € 100.000.

Pertanto, non è possibile compensare nemmeno l'eventuale eccedenza di credito rispetto all'importo complessivo dei carichi affidati all'agente della riscossione. Ad esempio, se c'è un ruolo scaduto per € 130.000 e il contribuente ha un credito compensabile per € 200.000, nemmeno l'eccedenza di € 70.000 può essere compensata. La compensazione viene ripristinata solo se il ruolo viene estinto per almeno € 30.000.

Nella Circolare si specifica, inoltre, che:

- tra i debiti rilevano non solo le imposte ma anche le sanzioni e gli interessi, essendo tuttavia esclusi gli interessi di mora e i compensi di riscossione
- non rileva la tipologia di ruolo, che può essere ordinario o straordinario o da riscossione frazionata
- è vietata la compensazione di qualsiasi credito per imposte erariali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'imposta di registro) e dei crediti a titolo esemplificativo di natura agevolativa come il credito per ricerca e sviluppo, il credito d'imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l'acquisto di beni strumentali nuovi, e i crediti relativi ai bonus edilizi
- è consentita la compensazione di crediti relativi a contributi previdenziali e premi INAIL, però *"laddove operi il descritto divieto di compensazione, non è consentito esporre nella medesima delega di pagamento sia crediti INPS o INAIL sia crediti per i quali opera l'inibizione alla compensazione"*.

Per quanto riguarda i debiti che concorrono al raggiungimento della soglia è necessario distinguere:

- le somme iscritte a ruolo, per le quali occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente (60 giorni)
- gli accertamenti esecutivi, per i quali rileva il decorso dei 30 giorni dal termine per il ricorso, quindi nella maggioranza dei casi decorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto.

Da ultimo, si segnala che il divieto di compensazione non si applica con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Nella Circolare si specifica che nel momento in cui si decade opera il divieto e concorrono alla formazione della soglia di € 100.000 le rate ancora non pagate.

Anche i contribuenti che hanno in atto una dilazione da rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 non sono soggetti al divieto di compensazione e il relativo importo non viene conteggiato. Se si decade tutto il carico residuo invece rileva, ivi compresi sanzioni e interessi.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 31 del D.L. 78/2010, in base al quale è vietata la compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate. In particolare, l'utilizzo in compensazione dei suddetti crediti è vietato fino a concorrenza dell'importo dei debiti:

- iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori
- di ammontare superiore a € 1.500
- per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate, la principale differenza tra le due discipline (oltre alla differente soglia di € 1.500 e € 100.000), è data dal fatto che:

- l'art. 31 del D.L. 78/2010 (soglia di € 1.500) impedisce la compensazione dei soli crediti erariali
- il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti (soglia di € 100.000) impedisce la compensazione di crediti di qualsiasi natura (ad esempio erariali e di natura agevolativa), fatta eccezione per i crediti INPS e INAIL.

### Utilizzo servizi telematici AE per compensazioni

La Circolare chiarisce inoltre in merito all'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni che l'obbligo riguarda:

- la compensazione **“di crediti di qualsiasi natura e importo”**
- anche i modelli F24 non a “saldo zero”, in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale
- altresì la compensazione c.d. “verticale”, cioè che interviene nell'ambito dello stesso tributo, nel caso in cui venga esposta nel modello F24.

L'obbligo si applica con riferimento alle deleghe di pagamento con compensazioni eseguite a partire dal 1° luglio:

- indipendentemente dall'invio del modello F24 all'intermediario in data anteriore
- anche per effetto del rinvio del termine del 30 giugno che cade di domenica.

## 2. Novità in materia di interventi edilizi

### (D.L. 39/2024)

Il D.L. 39/2024 è stato convertito in legge ed entra in vigore il 29/5/2024, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

In particolare:

#### Detrazioni “edilizie” - Divieto di cessione delle “rate residue” (art. 4-bis comma 7)

Viene introdotta la disposizione che prevede che i contribuenti che hanno già utilizzato una o più quote di detrazione per interventi “edilizi” nella dichiarazione dei redditi non possono più optare per la cessione c.d. “differita” del credito d'imposta corrispondente alle quote annuali residue non ancora fruite.

#### Superbonus, sismabonus e “bonus barriere 75%” - ripartizione della detrazione in 10 rate per le spese sostenute dal 2024 (art. 4-bis comma 4)

Per le spese sostenute dal periodo d'imposta in corso al 29/5/2024 (ossia dall'1/1/2024 per i contribuenti “solarli”), la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, in relazione agli interventi agevolati con:

- il superbonus, di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020
- il “bonus barriere 75%”, di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020

- il sismabonus, di cui all'art. 16 commi 1-bis - 1-septies del D.L. 63/2013 (compreso quindi il c.d. "sismabonus acquisti").

Si precisa che nessuna rimodulazione della ripartizione in quote annuali opera invece retroattivamente con riguardo alle spese sostenute per i periodi d'imposta precedenti (quindi, sostenute fino al 31/12/2023 per i contribuenti "solari").

### **Superbonus - Nuova comunicazione delle spese sostenute nel 2024 e 2025 (art. 3)**

Viene introdotta una nuova comunicazione che deve essere trasmessa per comunicare le spese sostenute nel 2024 (ed anche nel 2025 se i lavori proseguono) per gli interventi che danno diritto al superbonus, di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020, siano essi volti alla riqualificazione energetica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Sono chiamati al nuovo adempimento:

- coloro che al 31/12/2023 non hanno concluso i lavori superbonus e che entro la stessa data avevano presentato la CILA superbonus, di cui all'art. 119 comma 13-ter del D.L. 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- coloro che presentano i suddetti documenti (CILA superbonus o permesso di costruire) dall'1/1/2024.

Le disposizioni attuative della nuova comunicazione saranno definite con un apposito DPCM.

## **3. Riversamento del credito d'imposta Ricerca e Sviluppo indebitamente compensato: ulteriore proroga della domanda (D.L. 39/2024, art. 7 commi 7-bis e 7-ter)**

Con l'art. 5 del D.L. 146/2021 è stata introdotta una procedura per il riversamento spontaneo del credito d'imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensato, escludendo sanzioni amministrative e penali.

Questa procedura riguarda le indebite compensazioni effettuate fino al 22/10/2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, per le attività svolte dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 (anni 2015-2019 per i soggetti "solari").

Con i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 7 del D.L. 39/2024, inseriti in sede di conversione in legge, è stato:

- ulteriormente posticipato il termine per presentare la domanda di riversamento
- prorogato il termine per revocare la domanda.

Il riversamento può essere eseguito previa trasmissione di un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello dalla stessa predisposto.

Il termine di presentazione della domanda di riversamento è stato oggetto di diverse proroghe. In sede di conversione in legge del D.L. 39/2024, tale termine fissato al 30/7/2024 è stato ulteriormente prorogato al 31/10/2024.

Il pagamento delle somme può avvenire in un'unica soluzione o in tre rate annuali. Il termine di pagamento di tutte le somme o della prima rata è stato posticipato al 16/12/2024, con le restanti due rate scadenti il 16/12/2025 e il 16/12/2026, con applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17/12/2024. Il pagamento non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

I contribuenti che hanno già trasmesso la domanda per accedere alla procedura di riversamento ma non hanno ancora pagato tutte le somme, o la prima rata possono, entro il 30/9/2024, revocare la domanda (l'originario termine del 30/6/2024 è stato così posticipato in sede di conversione in legge del D.L. 39/2024).



## 4. Plastic tax e sugar tax: ulteriore rinvio

(L. 213/2003, art. 1 comma 44)

Viene ulteriormente differita la decorrenza dell'efficacia relativa alle seguenti discipline:

- all'1/7/2026 con riferimento all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "Plastic tax")
- all'1/7/2025 con riferimento all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "Sugar tax").

In assenza del suddetto intervento normativo, le due imposte sarebbero divenute applicabili dall'1/7/2024, in base al precedente rinvio della loro efficacia.

## 5. Comunicazione del titolare effettivo – rinvio a settembre

(Ordinanza Consiglio di Stato n. 3533/2024 del 17/5/2024)

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 3533/2024, accogliendo le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie, ha sospeso l'esecutività della sentenza del Tar Lazio del 9/4/2024 a seguito della quale era tornato a decorrere il termine per effettuare la prima iscrizione nella Sezione dei Titolari Effettivi del Registro Imprese da parte dei soggetti obbligati.

Conseguentemente, sia l'obbligo di effettuare la comunicazione del titolare effettivo che l'avvio della consultazione dei dati sono sospesi in attesa del giudizio di merito. L'udienza per la discussione del merito è stata fissata per il giorno 19/9/2024.

**Adacta rimane a disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.**



## Contatti

**Adacta Studio Associato**

**Vicenza**

**Strada Marosticana, 6/8**

**36100 Vicenza**

**T. +39 0444.228000**

**Milano**

**Via Visconti di Modrone, 21**

**20122 Milano**

**T. +39 02.1220022**

[info@adacta.it](mailto:info@adacta.it) | [www.adacta.it](http://www.adacta.it)

